



Assistenza sanitaria ai migranti: la normativa di riferimento

Il presente documento, *realizzato in collaborazione con la **Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM)***, contiene informazioni sulla normativa riguardante i migranti ed i servizi.

La loro diffusione all'interno delle aziende sanitarie è uno strumento per rimuovere alcuni degli ostacoli all'accesso ai servizi, che risiedono nella conoscenza non corretta o parziale delle normative che tutelano il diritto alla salute dei migranti.

Sono incluse le seguenti sotto-sezioni:

Premessa: Il diritto alla salute come esito di un percorso

Sono presentati i principali riferimenti normativi internazionali e nazionali che ascrivono il diritto alla salute tra i diritti della persona e si ricostruisce il percorso di regolamentazione del diritto all'assistenza per i migranti in Italia.

Cittadini stranieri

Sono presentate i diritti-doveri dei cittadini stranieri rispetto all'assistenza sanitaria in Italia in base alle loro caratteristiche (paese di origine, situazione rispetto al soggiorno in Italia), secondo la principale distinzione tra **Appartenenti all'UE**, **Non appartenenti all'UE**, **Rifugiati e richiedenti asilo**

Focus su: Donne e Minori

Sono sintetizzati i principali punti relativi all'assistenza sanitaria di donne e minori migranti, target prioritario dell'intervento Mum Health.

Riassumendo

Questa sotto-sezione ripropone le informazioni inerenti la tutela del diritto alla salute dei migranti partendo dalla modalità con cui possono accedere alle prestazioni del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), e quindi focalizzando sulle prerogative di **Iscrizione sanitaria obbligatoria**, **Iscrizione sanitaria volontaria**, **Tesserino/codice STP (Straniero Temporaneamente Presente)**, **Soggiorno per cure mediche** (chi può beneficiarne, a cosa dà diritto, cosa serve per farne richiesta, quale validità ha).

Per saperne di più

Sono presentati ulteriori elementi informativi:

Glossario, con alcuni tra i termini chiave del campo dell'immigrazione;

Testi di legge, per un rimando puntuale alla normativa sul diritto alla salute;

Link, con collegamenti a siti che si occupano delle tematiche in oggetto per un necessario aggiornamento continuo.

Prima di entrare nello specifico della normativa, si rimanda al **Decalogo del Ministero della Salute** rivolto agli operatori, in cui è possibile prendere visione delle 10 regole principali per l'assistenza sanitaria agli immigrati.

[Questa sezione è stata costruita sulla base della consultazione di varie fonti normative ed anche secondarie, tra cui il "Manuale assistenza sanitaria all'estero", della Regione Piemonte, Assessorato alla sanità, Direzione Programmazione sanitaria Settore gestione e risorse finanziarie.]



Il diritto alla salute come esito di un percorso

La salute è considerata un diritto inalienabile dell'individuo, appartenente all'uomo in quanto tale, dal momento che deriva dall'affermazione del più universale diritto alla vita e all'integrità fisica di cui rappresenta una delle declinazioni principali. A partire, infatti, dalle direttive fondamentali stabilite dalla Conferenza Internazionale della Sanità (New York, 1946) e fatte proprie dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la salute è definita come

“uno stato di completo benessere fisico, mentale, sociale e non consiste soltanto nell'assenza di malattie o infermità. Il possesso del migliore stato di sanità che si possa raggiungere costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun essere umano, qualunque sia la sua razza, la sua religione, le sue opinioni politiche, la sua condizione economica e sociale. I Governi hanno la responsabilità della sanità dei loro popoli: essi per farvi parte devono prendere le misure sanitarie e sociali appropriate”.

In linea con la dichiarazione dell'OMS, le principali Convenzioni internazionali sanciscono il diritto alla salute come uno dei diritti fondamentali dell'individuo e delle collettività e la sua tutela uno dei doveri degli Stati. Vengono di seguito presentati alcuni riferimenti della normativa internazionale a tutela del diritto alla salute.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 1948

Articolo 25

1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della sua stessa protezione sociale.

Testo integrale:

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948

PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI SOCIALI E CULTURALI 1966

Articolo 12

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire.

2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno quelle necessarie ai seguenti fini:

- a) la diminuzione del numero dei nati-morti e della mortalità infantile, nonché il sano sviluppo dei bambini/e;
- b) il miglioramento di tutti gli aspetti dell'igiene ambientale e industriale;
- c) la profilassi, la cura e il controllo delle malattie epidemiche, endemiche, professionali e d'altro genere;
- d) la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi medici e assistenza medica in caso di malattia.

Testo integrale:

Patto Internazionale sui Diritti economici sociali e culturali

Adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966

CONVENZIONE SULL'ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE CONTRO LE DONNE 1979

Articolo 12

1. Gli Stati parti prenderanno tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie al fine di assicurare loro, in

condizione di parità con gli uomini, i mezzi per accedere ai servizi sanitari, compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare.

2. Nonostante quanto disposto nel paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati parti forniranno alle donne, durante la gravidanza, al momento del parto e dopo il parto, i servizi appropriati e, se necessario, gratuiti, ed una alimentazione adeguata sia durante la gravidanza che durante l'allattamento.

Testo integrale:

Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne

Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1979

CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA 1989

Articolo 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo al godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute fisica e mentale e alla fruizione di cure mediche riabilitative. Gli Stati parti devono sforzarsi di garantire che il fanciullo non sia privato del diritto di beneficiare di tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di perseguire la piena situazione di questo diritto ed in particolare devono prendere misure appropriate per:

1. ridurre il tasso di mortalità neonata ed infantile;
2. garantire a tutti i bambini la necessaria assistenza e cure mediche, con particolare riguardo allo sviluppo ed ai servizi sanitari di base;
3. combattere le malattie e la malnutrizione nel quadro delle cure mediche di base mediante, tra l'altro, l'utilizzo di tecniche prontamente disponibili e la fornitura di adeguati alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenuto conto dei rischi di inquinamento ambientale;
4. garantire appropriate cure mediche alle madri in stato di gravidanza;
5. garantire che tutti i membri della società in particolare i genitori ed i fanciulli, siano informati sull'uso di conoscenze di base circa la salute e la nutrizione infantile, i vantaggi dell'allattamento materno, l'igiene personale ed ambientale, la prevenzione degli incidenti, e beneficino di un aiuto che consenta loro di avvalersi di queste informazioni;
6. sviluppare la medicina preventiva, l'educazione dei genitori e l'informazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati parti devono prendere tutte le misure efficaci ed appropriate per abolire le pratiche tradizionali che possono risultare pregiudizievoli alla salute dei fanciulli.

4. Gli Stati parti s'impegnano a promuovere ed ad incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di garantire progressivamente la piena realizzazione del diritto riconosciuto in questo articolo. A questo proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo saranno tenuti in particolare considerazione.

Testo integrale:

Convenzione sui diritti dell'infanzia

Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989

Anche in Italia la Costituzione, in maniera lungimirante e nel rispetto dei principi di uguaglianza e giustizia sociale, ha riconosciuto il diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo, che viene ad essere tutelato nel suo bisogno di personalità e socialità.

COSTITUZIONE ITALIANA 1948

Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Testo integrale:

Costituzione italiana

Promulgata il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948

Nella prospettiva della garanzia del diritto alla salute come diritto umano universale ed inalienabile, la Costituzione italiana non limita la garanzia del diritto alla salute ai soli cittadini od ai residenti, ma lo estende a tutti gli individui, affermando così di fatto il diritto alla salute anche per i migranti.

Il riferimento riportato di seguito è d'ausilio nella ricostruzione delle principali tappe dell'affermazione del diritto alla salute per tutti in Italia, evidenziando il ruolo sinergico svolto dalle istituzioni e dal terzo settore nel chiarificarne i concetti e favorirne l'attuazione. Gli Autori ne sono stati protagonisti diretti.

- ***Storia del Diritto alla salute per tutti in Italia***

tratto da: Daniela Panizzut e Pierfranco Olivani, *Il diritto alla salute come e perché*
Nuova immagine, Siena, 2006

Cittadini stranieri - Appartenenti UE

Lista Paesi dell'Unione Europea:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria

- Dal 1° gennaio 2007 i cittadini rumeni e bulgari, già esentati dall'obbligo del visto per soggiorni turistici (fino ad un massimo di 90 giorni) non devono munirsi di visto neanche per gli altri motivi di ingresso (lavoro, famiglia, studio) in Italia.
- Gli effetti dei provvedimenti di espulsione adottati nei confronti di cittadini rumeni e bulgari si intendono cessati. Si è proceduto, quindi, alla revoca dei provvedimenti di espulsione già adottati per violazione della normativa in materia di immigrazione.

Il 19 gennaio 2007 è stata recepita la normativa europea sull'esercizio e sui limiti del diritto dei cittadini dell'Unione europea (e dei familiari che li accompagnano o li raggiungono) di circolare e di soggiornare liberamente e permanentemente nel territorio degli Stati membri (Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004).

Lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/38/CE stabilisce in particolare all'art. 7 che:

1. Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:

- a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- b) dispone, per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi a titolo principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione, o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- d) è familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).

2. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c).

* Il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2004/38/CE è stato pubblicato sulla G.U. del 27.03.07 ed entrato in vigore l'11.04.07: Decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria ai cittadini comunitari, è necessario fare una distinzione tra la situazione di:

- **coloro che effettuano un soggiorno di breve durata**
- **coloro che effettuano soggiorno di lungo periodo a scopo lavorativo**
- **coloro che effettuano soggiorno di lungo periodo non a fini lavorativi**

Soggiorno di breve durata

I comunitari presenti temporaneamente (non oltre 90 giorni) devono avere gli usuali modelli di assistenza sanitaria (E 109, E 106, E 121, oppure modello previsto dalla convenzione bilaterale) o la Tessera Europea di Assicurazione Malattie TEAM, o il certificato che sostituisce provvisoriamente la TEAM, rilasciato dall'Ufficio competente del Paese di residenza che indica anche la durata di permanenza nel territorio italiano.

I titolari di una tessera sanitaria europea o di un documento equivalente hanno diritto alle prestazioni in natura che si rendono necessarie dal punto di vista medico durante un soggiorno temporaneo, tenendo conto della durata di tale soggiorno e della natura delle prestazioni.

In pratica: l'interessato ha diritto a tutte le prestazioni in natura (cure, assistenza,...) richieste dal suo stato di salute per consentirgli di continuare il suo soggiorno in condizioni sicure sotto il profilo medico. L'interessato non deve perciò essere costretto a interrompere il proprio soggiorno prima della data prevista e a rientrare nel proprio paese per farsi curare. Spetta all'operatore sanitario valutare le condizioni mediche del paziente e trovare le cure adeguate per consentire all'interessato di continuare il proprio soggiorno, eventualmente in attesa di essere curato dal proprio medico.

Durante un soggiorno temporaneo i titolari di una tessera sanitaria europea che soffrono di malattie croniche o preesistenti hanno diritto a tutte le cure necessarie tenendo conto delle loro condizioni mediche.

Nel caso in cui il cittadino europeo si presenti alla ASL privo di documento E111 o di tessera TEAM, potrà essere richiesta all'istituzione straniera la prova dell'iscrizione del paziente, oppure sarà richiesto il pagamento della prestazione e, successivamente, il cittadino straniero chiederà il rimborso alla competente istituzione del proprio paese.

TEAM: Tale tessera, rilasciata a chi è titolare di assistenza sanitaria nel paese di residenza (quindi in regola con il pagamento dei contributi secondo le norme vigenti nel paese di residenza) permette di usufruire delle prestazioni sanitarie coperte in precedenza dai modelli E110, E111, E119 ed E128

Altri Paesi convenzionati i cui cittadini, regolarmente presenti in Italia, possono beneficiare dell'assistenza sanitaria tramite i modelli di assistenza sanitaria, specifici per ogni paese, sono: Argentina, Australia, Brasile, Bosnia Erzegovina, Croazia, Ex Jugoslavia, Macedonia, Norvegia; Principato di Monaco, San Marino, Svizzera, Tunisia, Capo Verde (es: modello OBR 7 per le Repubbliche di Croazia, Macedonia e Jugoslavia; modello I/B 2 per il Brasile; modello Medicare per l'Australia, etc...)

Soggiorno di lungo periodo a scopo lavorativo

Coloro che intendono stabilirsi in Italia per lavoro (autonomo o subordinato) per un periodo superiore ai 3 mesi, non devono più far richiesta della carta di soggiorno, ma devono effettuare l'iscrizione anagrafica, a seguito del recepimento della Direttiva Europea (D. Lgs. 30/2007).

- Hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN che copre anche i familiari a carico.

I cittadini provenienti da Romania e Bulgaria, possono regolarizzare dal 1° gennaio 2007 la loro posizione lavorativa se occupati nei seguenti settori del lavoro:

- Dirigenziale e altamente qualificato - Agricolo - Turistico-alberghiero
- Domestico e di assistenza alla persona - Edilizio
- Metalmeccanico - Stagionale
- Autonomo

Per gli altri settori è in atto un regime transitorio di un anno: non è imposto alcun tetto numerico, ma le assunzioni sono monitorate attraverso il rilascio di un nulla osta. Pubblicata la circolare n. 8 del 5/04/2007 relativa alle procedure per i lavoratori della Romania e della Bulgaria, per i quali si prevede la completa liberalizzazione dell'accesso al lavoro subordinato nel settore marittimo e della pesca.

Soggiorno di lungo periodo non a fini lavorativi

Coloro che intendono stabilirsi in Italia per studio o che comunque sono intenzionati a risiedere sul territorio italiano per un periodo superiore a tre mesi non a scopo lavorativo, devono disporre, per se stessi e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.

Aggiornamento normativo relativo a neo-comunitari (rumeni e bulgari)

- Circolare del Ministero della Salute in materia di assistenza sanitaria ai cittadini provenienti dalla Romania e dalla Bulgaria, privi di copertura sanitaria, emessa il 13/02/2007, del Ministero della Salute - Dipartimento della prevenzione e della comunicazione, Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali (N. DGRUERI/ P/ 2259/I.3.b)

La circolare stabilisce che:

- coloro già iscritti al SSN, rimangono iscritti
- chi regolarizza la propria situazione, può iscriversi al SSN
- gli altri possono accedere al SSN a carico del paese di origine
- viene prorogato fino al 31/12/2007 il tesserino STP per cure urgenti ed essenziali, ancorché continuative, per coloro che ne erano in possesso al 31/12/2006 e che sono privi momentaneamente di altro titolo per l'accesso al SSN.

- Interrogazione parlamentare presentata il 28/03/07 sulla posizione sanitaria di rumeni e bulgari senza STP ma non in grado di regolarizzare i diritti assistenziali. Risposta del Ministero della Salute: rimando a Direttiva comunitaria n. 38/2004 e conferma della circolare del 13 febbraio 2007 con impegno a elaborare regolamentazione specifica al riguardo e in possibilità di applicare la norma più favorevole (art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 286 del 1998).

Cittadini stranieri - Non appartenenti UE

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria ai cittadini non comunitari, è necessario fare una distinzione tra la situazione di:

**coloro che sono in possesso del permesso di soggiorno
e sono iscrivibili *obbligatoriamente* al SSN**

**coloro che sono in possesso del permesso di soggiorno
e sono iscrivibili *volontariamente* al SSN**

**coloro che *sono* in regola con le norme relative al soggiorno
ma non sono iscrivibili al SSN**

**coloro che *non* sono in regola con le norme relative al soggiorno
e non sono iscrivibili al SSN**

Non comunitari regolarmente soggiornanti ed iscrivibili obbligatoriamente al SSN

I cittadini stranieri non comunitari in possesso del permesso di soggiorno con una delle seguenti motivazioni (o altre motivazioni riconducibili a quelle sotto elencate):

- per lavoro subordinato
- per lavoro autonomo
- per motivi familiari
- per asilo politico e/o umanitario (gravidanza)
- per richiesta di asilo
- per attesa adozione
- per affidamento
- per acquisto della cittadinanza

hanno diritto all'iscrizione al SSN, da effettuarsi presso il presidio territoriale della ASL del Comune di residenza o, in assenza di questa, di dimora abituale. In questo modo è garantita la parità di trattamento e la piena eguaglianza di diritti e doveri nell'assistenza sanitaria con i cittadini italiani.

L'assistenza sanitaria spetta anche ai familiari che convivono con il richiedente e che risultano a suo carico, purché siano regolarmente presenti in Italia.

In questi casi, per la loro iscrizione occorrerà presentare l'autocertificazione dello stato di famiglia e quella attestante la condizione di familiare a carico.

Si ha diritto all'iscrizione al SSN anche nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno e, a permesso scaduto, qualora si sia presentato ricorso; inoltre l'iscrizione ha validità retroattiva (a partire dal momento di inizio di validità del permesso di soggiorno).

Non comunitari regolarmente soggiornanti ed iscrivibili volontariamente al SSN

Gli stranieri che non rientrano nelle categorie iscritte obbligatoriamente sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e maternità, o con polizza con istituto assicurativo italiano o estero oppure attraverso un'iscrizione volontaria al SSN.

Si tratta dei cittadini non comunitari che sono in Italia per motivi diversi da quelli contemplati precedentemente, per residenza elettiva, per motivi di studio, per motivi religiosi, come persone alla pari, come dipendenti stranieri di Organizzazioni Internazionali operanti in Italia oppure come personale accreditato presso Rappresentante Diplomatiche ed Uffici Consolari, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia, per il quale è obbligatoria l'iscrizione al SSN

Non comunitari regolarmente soggiornanti e non iscrivibili al SSN

Non possono essere iscritti al SSN gli stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per turismo o di altro permesso di soggiorno di breve durata.

Ai non comunitari regolarmente soggiornanti, ma non iscrivibili al SSN, sono assicurate nelle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate sia le prestazioni ospedaliere urgenti in via ambulatoriale, in regime di ricovero, di day hospital, il cui onere deve essere corrisposto al momento della dimissione, sia le prestazioni sanitarie di elezione, il cui onere deve essere corrisposto dall'interessato al momento della prestazione.

Anche coloro che hanno un permesso di soggiorno per motivi di cura non sono iscrivibili al SSN

Non comunitari irregolarmente soggiornanti e non iscrivibili al SSN

Non hanno diritto all'iscrizione al SSN i cittadini non comunitari senza permesso di soggiorno.

Ad essi viene comunque rilasciata un tesserino o codice STP (Straniero Temporaneamente Presente, codice che viene generato dalla procedura informatica) che assicura loro, nelle strutture pubbliche e private accreditate, le seguenti prestazioni sanitarie:

- Cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti (non differibili senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona) o comunque essenziali (prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita), per malattia e infortunio.
- Nel caso lo straniero abbia reso dichiarazione di indigenza, la prestazione erogata non comporta spese ad esclusione della partecipazione alla spesa (ticket) qualora prevista anche per gli italiani.
- La condizione di indigenza deve essere dichiarata su apposito modulo come da circolare ministeriale n. 5/2000 del 24.03.2000 ed è valida 6 mesi.

Sono inoltre garantiti in forma gratuita:

- Interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlati, a salvaguardia della salute individuale e collettiva, in particolare:
 - tutela sociale della gravidanza e maternità,
 - tutela della salute del minore,
 - vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalla Regione
 - gli interventi di profilassi internazionale,
 - profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive e bonifica degli eventuali focolai-
prestazioni finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza.
 - prestazioni correlate a patologie esenti.

Cittadini stranieri - rifugiati e richiedenti asilo

Può ottenere lo status di rifugiato in Italia "...colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese." (art. 1 Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato).

'Rifugiati' sono pertanto definiti coloro che hanno ottenuto lo status di protezione umanitaria, misura alternativa attuata in situazioni di emergenza, mentre chi ha fatto richiesta di protezione ed è in attesa di essere intervistato dalla Commissione Territoriale di competenza e di ricevere, quindi, una risposta alla sua domanda, viene definito 'richiedente asilo'.

- Meno del 10% dei richiedenti asilo in Italia ottiene il riconoscimento dello status di rifugiato.
- La maggior parte dei richiedenti asilo sono albanesi, kosovari di etnia albanese, curdi provenienti da Iraq e Turchia, ma anche cingalesi, iracheni, jugoslavi, turchi ed eritrei.

Alla persona che al suo ingresso in Italia fa richiesta di asilo viene rilasciato un permesso di soggiorno, non valido per lavoro, per i primi 6 mesi di permanenza in Italia, della durata di 1 mese (se ancora non è stata conclusa da parte delle autorità italiane la verifica se l'Italia è il Paese responsabile dell'esame della domanda d'asilo) oppure di 3 mesi (se è stata accolta la richiesta di asilo), da rinnovare alla scadenza, fino all'audizione con la Commissione Centrale.

Il permesso rilasciato come richiedente asilo concede solo il diritto di permanere sul territorio nazionale, di usufruire dell'assistenza sanitaria e dell'istruzione scolastica per i minori. Rispetto all'assistenza sanitaria, sia il richiedente che i suoi familiari hanno diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (tessera sanitaria, medico di base, cure ambulatoriali e specialistiche, ricoveri in ospedale, etc.) ed all'esenzione del ticket in caso di disoccupazione.

Qualora i richiedenti asilo siano trattenuti presso i centri di identificazione per un periodo massimo di 20 giorni, come introdotto dalla legge 189/2002, questi vengono di fatto assimilati agli stranieri irregolari e hanno diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative per malattia o infortunio, erogate dal SSN. Non hanno invece diritto all'iscrizione al SSN, fino all'ottenimento del permesso di soggiorno come richiedenti asilo.

Una volta ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiati, essi godono del diritto di soggiorno in Italia, che consente loro di lavorare, accedere agli studi, iscriversi al sistema sanitario nazionale ed eventualmente dell'assistenza sociale. Dopo 5 anni di residenza, possono chiedere la cittadinanza italiana.

Se la Commissione non riconosce lo status di rifugiato e non rilascia un permesso di soggiorno per motivi umanitari, viene ritirato il permesso di soggiorno per richiesta d'asilo e la persona viene invitata a lasciare il territorio nazionale, talvolta con decreto di espulsione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte della Questura. Nel caso la persona decida di rimanere, essa viene considerata irregolare, però se ha presentato ricorso la persona deve essere iscritta al SSN.

Sulla base dell'art. 10, 3° comma, della Costituzione italiana, viene data una definizione più ampia di richiedente asilo rispetto a quella di rifugiato prevista dalla Convenzione di Ginevra del 1951. L'articolo della Costituzione prevede infatti che: "lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le disposizioni stabilite dalla legge".

In questo caso si tratta del cosiddetto "asilo costituzionale", definizione che contempla ogni ipotesi in cui sia impedito l'esercizio delle libertà democratiche, anche non necessariamente riconducibili a fenomeni di persecuzione.

I riferimenti normativi sono:

- il T.U. agli artt. n. 2, n. 10 (comma 4) e n. 19 (comma 1)
- l'art. 1 del D.L. 30.12.1989 n. 416, convertito con Legge 28.02.1990 n. 39
- la Convenzioni di Ginevra del 28.07.1951 sui rifugiati politici (ratificata con Legge 24.07.1954 n. 722 pubblicata in G.U. 27.08.1954 n. 196)
- la Convenzione di New York del 28.09.1954 sugli apolidi (ratificata con Legge 1.02.1962 n. 306 in pubblicata in G.U. 07.06.1962 n. 142)
- il Protocollo di New York del 31.01.1967
- la Convenzione di Dublino del 15.06.1990 sempre sui rifugiati

Focus su donne

Una donna deve essere iscritta obbligatoriamente al SSN:

- se comunitaria e lavoratrice subordinata o autonoma
 - se non comunitaria ed in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo o per attesa di occupazione, per motivi familiari, per asilo politico o umanitario, per attesa adozione o affidamento o per acquisto della cittadinanza italiana; l'iscrizione deve essere effettuata presso la Ausl
- l'assistenza è valida per i suoi familiari a carico regolarmente soggiornanti in Italia;
- avrà in questo modo gli stessi diritti e doveri della cittadina italiana.

Una donna può iscriversi volontariamente al SSN:

- Se è regolarmente soggiornante ma non rientra nelle categorie precedenti, può iscriversi pagando un contributo annuale, valido anche per i familiari a carico (ad esempio se ha un permesso per studio).

Se una donna non comunitaria è irregolare:

- può usufruire delle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o in ogni modo essenziali, ancorché continuative, per malattie e infortuni e dei programmi di medicina preventiva utilizzando il codice STP (Straniero temporaneamente presente);
- non può essere espulsa se è in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio; potrà avere uno specifico permesso di soggiorno (insieme al marito convivente);
- successivamente si può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato quando ricorrono alcuni presupposti (gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, cure mediche).

Le visite e cure relative alla gravidanza ed al parto (le analisi cliniche e di laboratorio, le visite specialistiche, i corsi di preparazione alla nascita, il ricovero per il parto e alle cure per eventuali conseguenti malattie) ed all'interruzione volontaria di gravidanza sono garantite gratuitamente presso i consultori, gli ospedali pubblici e le strutture accreditate a:

- comunitarie con soggiorno breve con TEAM, se ritenute necessarie dal punto di vista medico
- comunitarie, lavoratrici subordinate o autonome ed iscritte obbligatoriamente al SSN
- non comunitarie con regolare permesso di soggiorno ed iscritte obbligatoriamente o volontariamente al SSN
- non comunitarie senza permesso di soggiorno e con tesserino STP

In caso di gravidanza, se la donna non comunitaria non ha il permesso di soggiorno, può ritirare un permesso di soggiorno per sé ed il marito convivente valido per il periodo della gravidanza e i primi sei mesi dopo il parto, presentando in questura il certificato di gravidanza che attesta il mese di gestazione e la presunta epoca del parto. Questo permesso permette di effettuare l'iscrizione al servizio sanitario, ma non è rinnovabile oltre il sesto mese di vita del bambino.

Se una donna straniera ha il permesso di soggiorno e vive sola o sposata in gravi condizioni economiche, può chiedere ai servizi sociali del comune o della circoscrizione di appartenenza un sussidio economico.

Focus su minori

I bambini e ragazzi stranieri hanno diritto all'assistenza ed alle cure, indipendentemente dal fatto che la loro famiglia sia immigrata regolarmente o irregolarmente e che uno o entrambi i genitori siano irregolari, così come garantito da un'ampia normativa che prende spunto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo. La Convenzione di New York, infatti, è diretta a garantire in senso ampio la tutela della salute del minore al di là dei limiti entro i quali è assicurata la tutela sanitaria degli stranieri adulti non in regola con le norme di soggiorno, e prevede per tutti i minori di 18 anni il diritto al godimento del miglior stato di salute possibile e a beneficiare dei servizi medici e di riabilitazione.

In particolare:

- essi sono iscritti al SSN se:

- i bambini sono nati nel Paese d'origine ed arrivati in Italia con uno o entrambi i genitori, che hanno una situazione regolare rispetto al permesso di soggiorno
- i bambini sono nati in Italia da genitori che hanno una situazione regolare rispetto al permesso di soggiorno
- i bambini sono stati dati in affidamento e adottati da famiglie italiane, avendo diritto all'assistenza sanitaria al pari degli altri figli (naturali o adottivi) dei loro nuovi genitori
- sono figli di coppie miste, indipendentemente dal riconoscimento o dalla posizione regolare o meno del genitore straniero, essendo riconosciuti come cittadini italiani

- essi hanno diritto all'assistenza, come STP, presso i consultori pediatrici, i servizi di pronto soccorso, gli ospedali e gli ambulatori territoriali se:

- i bambini sono nati nel Paese d'origine ed arrivati in Italia con uno o entrambi i genitori, che hanno una situazione irregolare rispetto al permesso di soggiorno
- i bambini sono nati in Italia da genitori che hanno una situazione irregolare rispetto al permesso di soggiorno, hanno diritto all'assistenza
- eventuali "minori non accompagnati"

Si definisce "minore non accompagnato" qualsiasi individuo che non abbia compiuto i 18 anni di età - fatto salvo il caso in cui, ai sensi della legge applicabile al minore, la maggiore età sia raggiunta prima del compimento del diciottesimo anno - e risulti essere "separato da entrambi i genitori e non sottoposto alla tutela di un adulto che ne abbia la facoltà a norma di legge o per consuetudine".

I minori richiedenti asilo hanno pari diritto alla assistenza sanitaria dei minori nati nel paese di asilo e sono iscritti al SSN.

In Toscana, in base ad una recente convenzione pediatrica, i minori STP oltre ad andare ai consultori pediatrici, anche se non hanno la possibilità di effettuare formalmente la scelta del pediatra, possono essere visitati gratuitamente da pediatri di libera scelta.

Iscrizione obbligatoria

Chi può fare l'iscrizione obbligatoria?

L'obbligo dell'iscrizione al SSN riguarda i cittadini:

- stranieri comunitari lavoratori subordinati o autonomi
- stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
- stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per :
 1. lavoro subordinato
 2. lavoro autonomo
 3. motivi familiari: tale permesso è rilasciato allo straniero che ha ottenuto il visto d'ingresso per ricongiungimento familiare
 4. asilo politico
 5. asilo umanitario: si tratta di soggiorno per motivi di protezione sociale, del divieto di espulsione e di respingimento di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza e di puerperio fino ad un massimo di sei mesi; di misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali; di stranieri ospitati in centri di accoglienza, qualora non abbiano altro titolo all'assicurazione obbligatoria od all'erogazione di prestazioni sanitarie
 6. richiesta di asilo: l'iscrizione obbligatoria riguarda coloro che hanno presentato richiesta di asilo sia politico che umanitario: rientra in questa fattispecie la tutela del periodo che va dalla presentazione della richiesta all'emanazione del relativo permesso, incluso il periodo dell'eventuale ricorso contro il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno, e viene documentata mediante l'esibizione della ricevuta di presentazione dell'istanza alle autorità di polizia.
 7. attesa adozione e affidamento
 8. acquisto di cittadinanza: in questo caso sono tutti coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza italiana, avendone maturato i presupposti ed i requisiti, e che sono in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento
 9. motivi di salute: è prevista una specifica proroga del permesso di soggiorno per motivi di salute. Tale proroga può essere concessa al cittadino straniero in tutti quei casi nei quali abbia contratto una malattia o subito un infortunio o malattia professionale che non consentano di lasciare il territorio italiano in caso di scadenza del permesso di soggiorno. I motivi di salute, che giustificano la proroga dei permessi di soggiorno non devono essere confusi con i motivi di cura, che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 36 del T.U. (questa fattispecie viene trattata successivamente)

L'obbligo di iscrizione al SSN è previsto anche per:

- Detenuti e internati

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. del 22.06.1999 n. 230 "Riordino della medicina penitenziaria" (S.O. n. 132/L alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16.07.1999), la tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati, compresi quelli di cittadinanza straniera, rientra nella competenza del SSN. Tale normativa, dopo aver affermato parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, prevede l'iscrizione obbligatoria al SSN di tutti i cittadini stranieri, in possesso o meno del permesso di soggiorno, ivi compresi i detenuti in semilibertà o con forme alternative di pena.

Tutti i detenuti e gli internati sono anche esclusi dal sistema della compartecipazione alla spesa per le prestazioni erogate dal SSN. Il SSN assicura in particolare ai detenuti e agli internati: interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale, particolari forme di assistenza in caso di gravidanza e di maternità, assistenza pediatrica e servizi di puericoltura ai figli delle donne detenute o internate che, durante la prima infanzia, convivono con le madri negli istituti penitenziari.

- Gravidanza

Allo stato attuale vengono rilasciati dalla Questura dei tagliandi o dei permessi di soggiorno specifici, che spesso sono definiti impropriamente per cure mediche, sia a persone che si trovano in stato di gravidanza, sia a persone che hanno già partorito o che devono provvedere al figlio neonato. Tale permesso consente l'iscrizione obbligatoria al SSN con la durata fino ad un massimo di mesi sei dalla nascita del figlio e non è rinnovabile, a meno di provvedimenti per garantire la continuità assistenziale.

- Figli minori di stranieri iscritti al SSN

Fin dalla nascita è assicurata l'assistenza sanitaria ai minori figli di stranieri iscritti al SSN e nelle more del rilascio-rinnovo del permesso di soggiorno.

I genitori devono esibire per l'iscrizione il certificato di nascita o un'autocertificazione rilasciata da uno dei genitori dalla quale risulti luogo e data di nascita del minore.

L'assistenza spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti e viene assicurata fin dalla nascita ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, nelle more dell'iscrizione al Servizio stesso.

A cosa dà diritto l'iscrizione obbligatoria?

È stabilita (art. 34 del T.U.) parità di diritti e doveri dei cittadini stranieri, iscritti obbligatoriamente al SSN, con i cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal SSN. e alla sua validità temporale.

L'iscrizione al SSN permette il rilascio della tessera sanitaria che dà diritto:

- 1) ad avere un medico di famiglia o un pediatra;
- 2) all'assistenza specialistica, pagando solo il ticket;
- 3) al ricovero gratuito presso gli ospedali pubblici e convenzionati;
- 4) all'assistenza farmaceutica (acquisto medicinali).

Cosa serve per fare l'iscrizione obbligatoria?

La documentazione necessaria da presentare per il rilascio della tessera sanitaria sono:

- Permesso di soggiorno in corso di validità o qualora il permesso sia in corso di rinnovo, ricevuta rilasciata dalla Questura con l'indicazione della motivazione.
- Autocertificazione di residenza oppure in mancanza una dichiarazione di effettiva dimora così come risulta sul permesso di soggiorno;
- Codice fiscale o autocertificazione;
- Dichiarazione nella quale ci si impegna a comunicare ogni variazione delle proprie qualità personali;
- Per i familiari a carico di stranieri lavoratori dipendenti o autonomi, si deve presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del soggetto il quale dichiara la vivenza a carico dei familiari.

Che validità ha l'iscrizione obbligatoria?

L'iscrizione ha validità temporale retroattiva (a partire dalla validità della carta o permesso di soggiorno) e limitata alla scadenza della carta o del permesso di soggiorno o a quella di scadenza del contratto di lavoro a termine se antecedente. Per i familiari minori a carico la scadenza sarà la stessa che viene fissata per il titolare.

Nel caso di rinnovo del permesso di soggiorno la validità della tessera sanitaria sarà prorogata fino alla definizione della pratica di rinnovo.

NOTA BENE:

L'iscrizione al SSN ha solo un valore ricognitivo, non costitutivo del diritto all'assistenza sanitaria: il diritto cioè insorge con il semplice verificarsi dei requisiti (le prestazioni sanitarie devono essere erogate comunque)

Iscrizione volontaria

Chi può fare l'iscrizione volontaria?

Se il cittadino straniero non comunitario non rientra nelle categorie per le quali è obbligatoria l'iscrizione, deve comunque assicurarsi contro il rischio di malattie e infortuni. Può scegliere di stipulare o una polizza sanitaria con una compagnia assicurativa oppure iscriversi al SSN.

Possono iscriversi volontariamente al SSN:

- stranieri non comunitari con regolare permesso di soggiorno con validità superiore a 3 mesi per motivi diversi rispetto a quelli che danno diritto all'iscrizione obbligatoria;
- personale accreditato c/o rappresentanze diplomatiche dipendenti stranieri delle organizzazioni internazionali operanti in Italia;
- titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva (non comunitari);
- personale religioso (non rientrante nelle fattispecie previste per l'iscrizione obbligatoria);
- i dirigenti di una società aventi sede in Italia;
- i dipendenti di società con sedi principali all'estero;
- giornalisti tenuti a pagare le imposte qui in Italia;
- altre categorie residuali che possono essere individuate per esclusione con riferimento a quanto sopra precisato in materia di iscrizione obbligatoria.

Non possono iscriversi volontariamente al SSN i cittadini stranieri non comunitari in possesso di permesso di soggiorno per motivi di turismo, per affari e cure.

L'assistenza spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.

A cosa dà diritto l'iscrizione volontaria?

La persona che si è iscritta volontariamente al SSN ha diritto all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal SSN, a parità di diritti e doveri del cittadino italiano, e alla validità temporale dell'iscrizione.

Cosa serve per fare l'iscrizione volontaria?

Gli utenti dovranno versare un contributo valido anche per l'iscrizione dei familiari a carico. Tale contributo è rapportato al reddito prodotto nell'anno precedente in Italia e all'estero. Il contributo minimo è pari a €387,34 per anno solare.

L'ammontare del reddito è autocertificato dall'interessato.

Possono iscriversi volontariamente anche gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio o collocate alla pari, con validità del permesso anche inferiore a 3 mesi.

In questi due casi il contributo da versare per l'iscrizione volontaria è forfetario ed è €149,77 per chi ha un permesso per motivi di studio, e €219,49 per le persone collocate alla pari.

In questi due casi l'importo contributivo non è valido per i familiari a carico. Qualora abbiano dei figli a carico, devono provvedere ad effettuare l'iscrizione che prevede il pagamento della quota di €387,34.

L'importo dovrà essere versato tramite bollettino di conto corrente postale.

Che validità ha l'iscrizione volontaria?

Con l'iscrizione volontaria viene rilasciata la tessera sanitaria con validità limitata all'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre). L'iscrizione non ha validità retroattiva.

Tesserino/codice STP

Chi può avere il tesserino STP?

I cittadini stranieri non comunitari presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, compresi i clandestini e tutti coloro che non abbiano richiesto il permesso di soggiorno entro il termine perentorio di otto giorni dall'ingresso regolare in Italia possono accedere alle prestazioni sanitarie tramite il tesserino o codice STP (Straniero Temporaneamente Presente).

In sede di prima erogazione dell'assistenza a queste persone, la prescrizione e la registrazione delle Prestazioni vengono effettuate assegnando un codice regionale a sigla STP, che viene inserito al posto del codice fiscale.

A cosa dà diritto il tesserino STP?

Agli stranieri non comunitari non regolarmente presenti sul territorio italiano sono assicurate, nelle strutture pubbliche e private accreditate del SSN, le seguenti prestazioni sanitarie:

- cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio;

- interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate, a salvaguardia della salute individuale e collettiva, e precisamente:

- tutela della gravidanza e della maternità
- tutela della salute del minore
- vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni
- interventi di profilassi internazionale
- profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai

Per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona.

Per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).

Per cure continuative si intendono quelle tese ad assicurare all'infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento morboso.

Cosa serve per il rilascio del tesserino STP?

Il tesserino STP può essere rilasciato da qualsiasi AUSL ed Azienda Ospedaliera, indipendentemente dal domicilio o luogo di dimora del richiedente.

Il rilascio del tesserino STP è subordinato ad una dichiarazione d'indigenza rilasciata dallo straniero attraverso la compilazione del modello predisposto dal Ministero della Sanità.

Le informazioni richieste allo straniero, e registrate presso il registro dell'ASL sono: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice STP, recapito, nazionalità, data di rilascio. Tali informazioni non devono, in ogni caso, a meno di un mandato del Giudice, essere inviate alla Prefettura ai fini della rendicontazione delle prestazioni.

La struttura sanitaria deve comunque provvedere, anche in assenza di documenti d'identità, alla registrazione delle generalità fornite dall'assistito. Se l'immigrato chiede l'anonimato, il tesserino STP può essere rilasciato senza l'indicazione del nome e cognome.

L'accesso alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con i cittadini italiani. Il mancato rispetto del divieto di segnalazione di soggetti irregolari alle autorità da parte dei servizi sanitari costituisce pertanto reato.

Che validità ha il tesserino STP?

Il tesserino STP ha valore in tutti i servizi sanitari di tutto il territorio nazionale. È individuale ed è composto da sedici caratteri: tre per la sigla STP, sei costituiti dal codice ISTAT relativo alla Regione e alla struttura pubblica che rilascia il codice, e sette come numero progressivo attribuito al momento del rilascio.

Il tesserino STP ha una validità di sei mesi ed è sempre rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale. Il rinnovo avverrà possibilmente con lo stesso numero.

In caso di smarrimento verrà rilasciato un nuovo tesserino con il codice STP precedentemente attribuito o con un nuovo numero se non è possibile risalire al vecchio codice.

Soggiorno per cure mediche

L'art. 36 del Testo unico e l'art. 44 del Regolamento di attuazione disciplinano l'ingresso ed il soggiorno in Italia per cure mediche. Sono previste tre distinte fattispecie:

- **Straniero che chieda il visto di ingresso per motivo di cure mediche.**
- **Straniero che venga trasferito per cure in Italia nell'ambito di interventi umanitari.**
- **Straniero che venga trasferito in Italia nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni**

Straniero che chieda il visto di ingresso per motivo di cure mediche.

Ai fini del rilascio del visto da parte dell'Ambasciata italiana o del Consolato territorialmente competente deve essere presentata dall'interessato la seguente documentazione:

- dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa;
- attestazione dell'avvenuto deposito, a favore della struttura prescelta, di una somma a titolo cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, pari al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste;
- documentazione comprovante, anche attraverso la dichiarazione di un garante, la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie, di quelle di vitto e alloggio, fuori dalla struttura sanitaria, e di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore.

Straniero che venga trasferito per cure in Italia nell'ambito di interventi umanitari.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, così come modificato dal D.Lgs. 7.12.1993 n. 517, tale intervento si concretizza nell'autorizzazione all'ingresso per cure in Italia, da parte del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, di cittadini stranieri residenti in paesi privi di strutture sanitarie idonee ed adeguate.

L'individuazione dei soggetti beneficiari di tale intervento rientra nell'ambito della discrezionalità politica dei due Ministri. Il Ministero della Salute, sulla base della documentazione acquisita, provvede ad individuare le strutture che si ritengono idonee all'erogazione delle prestazioni sanitarie richieste ed a rimborsare direttamente alle stesse strutture l'onere delle relative prestazioni sanitarie; non si può far luogo al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno al di fuori della struttura sanitaria.

Straniero che venga trasferito in Italia nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni

Ai sensi dell'art. 32, comma 15 della legge 27.12.1997, n. 449 le Regioni, nell'ambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa con il Ministero della Sanità, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Sanitarie Ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino in programmi assistenziali approvati dalle Regioni, a favore di:

- cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico - specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
- cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi in vigore per l'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte del SSN.

Glossario

Apolide

Chi è nella condizione di privazione della cittadinanza, ossia chi non appartiene a nessuna polis, a nessuna comunità politica, chi non dichiara la propria cittadinanza e non possibile risalire al paese d'origine.

Carta di soggiorno

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta è a tempo indeterminato. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può fare ingresso in Italia senza bisogno di visto e svolgere ogni attività lecita, accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, nonché partecipare alla vita pubblica locale.

Clandestino

Sono clandestini gli stranieri entrati illegalmente e presenti sul territorio privi di regolare permesso di soggiorno e che non esistono ufficialmente per lo Stato del paese ospitante.

Contratto di soggiorno

Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, introdotto con la legge Bossi-Fini, viene stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide che desidera venire a lavorare in Italia. Esso contiene, tra l'altro, l'indicazione delle mansioni da svolgere, il livello di inquadramento e la retribuzione, il contratto collettivo di categoria di riferimento, là dove esistente, gli orari, e la sede di lavoro. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno stesso, e comunque non può superare: la durata complessiva di nove mesi per uno o più contratti di lavoro stagionale; la durata di un anno per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; la durata di due anni per un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Extracomunitario

Persona non in possesso della cittadinanza di uno dei Paesi facenti parte l'Unione Europea. Pertanto sono extracomunitari anche gli Svizzeri e gli Statunitensi.

Attualmente il termine più corretto da utilizzare è quello di "straniero" poiché, a seguito del passaggio dalla Comunità Europea all'Unione Europea, il termine "extracomunitario" è sorpassato.

Decreto flussi

Il Ministero predispone ogni anno uno o più decreti sui flussi migratori (i cosiddetti "decreti flussi"), che vengono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per stabilire le quote massime di cittadini extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato e autonomo. La Direzione dell'Immigrazione del Ministero predispone i decreti flussi tenendo soprattutto conto delle esigenze del nostro mercato del lavoro; ma anche dei ricongiungimenti familiari, di eventuali misure di protezione temporanea e dei criteri generali individuati nel documento di programmazione triennale relativo alla politica dell'immigrazione, approvato dal Governo. I decreti flussi possono riservare quote d'ingresso a cittadini di paesi extracomunitari coi quali l'Italia ha concluso o sta per concludere accordi bilaterali in materia di lavoro.

Irregolare

Gli irregolari sono immigrati con il permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato; sono anche coloro che, entrati, ad esempio, per motivi di studio, svolgono di fatto altre attività. Vengono definite irregolari anche persone "ricongiunte di fatto" al proprio partner regolarmente presente in Italia in attesa che si perfezionino le pratiche per un riconoscimento formale.

Migrante

Chi sceglie di lasciare il proprio Paese per stabilirsi, temporaneamente o permanentemente, in un altro Stato. Tale decisione ha carattere volontario, anche se spesso dipende da ragioni economiche, dalla ricerca di un lavoro così come da quella di una condizione di vita migliore. Tale termine sta sostituendo

quello più consueto di "immigrato" a causa della trasformazione delle caratteristiche stesse delle migrazioni. In passato, infatti, l' "immigrato" era colui che usciva dal suo paese per entrare "in" un altro, visto dalla prospettiva del paese ove si trasferiva (dal latino *in migrare*: trasferirsi verso l'interno), mentre era "emigrato" se guardato dalla prospettiva del paese di origine (dal latino *migrare*, con *ex* rafforzativo, cioè: lasciare il proprio paese). Gli studi sociali ed etnoantropologici attuali, invece, ricollegano le migrazioni ad una dimensione di mobilità propria dei gruppi umani; chi si sposta, inoltre, spesso può cambiare diversi paesi di residenza e anche decidere di non fare più ritorno al paese di origine (caratteristiche trans-nazionali delle migrazioni odierne).

Profugo

Termine generico che indica chi lascia il proprio paese a causa di eventi esterni, quali ad esempio guerre, invasioni, catastrofi naturali.

Regolare

Gli immigrati regolari sono coloro che risiedono in uno Stato con un permesso di soggiorno rilasciato dall'autorità competente.

Richiedente asilo

Colui che fugge dal proprio paese e inoltra, in un altro stato, una domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato.

La sua domanda viene esaminata dalle autorità competenti di quel paese (in Italia le Commissioni Territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato sono sette).

Fino al momento della decisione in merito alla domanda, sono richiedenti asilo.

Rifugiato

Il rifugiato è colui che è costretto a lasciare il proprio paese a causa di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche (Convenzione di Ginevra, 1951).

A differenza del migrante, egli non ha scelta: non può tornare al suo paese se non a scapito della propria incolumità. Dal punto di vista giuridico amministrativo, un rifugiato è una persona cui è riconosciuto lo status di rifugiato.

Straniero Temporaneamente Presente (STP)

Termine introdotto nel 1995 per indicare un immigrato irregolare e clandestino nell'ambito del diritto alla salute ed in particolare alle cure urgenti, essenziali, alla medicina preventiva e riabilitativa.

Testi di legge

Legge 6 marzo 1998, n. 40

"Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero."

Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1998

Fonte: <http://www.parlamento.it>

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 - Supplemento Ordinario n. 139

Fonte: <http://www.parlamento.it>

Decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394

"Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"

Supplemento ordinario n. 190/L alla "Gazzetta Ufficiale" del 3 novembre 1999

Fonte: <http://www.parlamento.it>

Circolare Ministero della Sanità 24 marzo 2000, n. 5

"Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria."

Gazzetta Ufficiale n. 126 del 01 giugno 2000 Serie Generale

Fonte: <http://www.ministerosalute.it>

Legge 30 luglio 2002, n. 189

"Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo"

Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002

Fonte: <http://www.parlamento.it>

Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334

"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione"

Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2005- Suppl. Ordinario n.17

Fonte: <http://www.governo.it>

Per comunitari

Regolamento CEE n. 1408/71

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della comunità

Regolamento CEE n. 574/72

che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. CEE 1408/71 e successive modificazioni ed integrazioni

Decreto del Ministero della Sanità 18 marzo 1999

Assicurazione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale dei cittadini comunitari residenti in Italia

Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1999

Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli stati membri dell'Unione Europea

Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2002 - Supplemento Ordinario n. 69

Fonte: <http://www.governo.it>

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo del 29 aprile 2004

relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

Decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007

Attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo

Gazzetta Ufficiale n.72 del 27 Marzo 2007

Links

Associazione studi giuridici sull'immigrazione

Associazione per gli studi giuridici sul mondo dell'immigrazione. Sul sito troverete normativa, documentazione generale, informazioni su seminari e corsi di formazione.

<http://www.asgi.it/>

Centro studi emigrazione

Istituto culturale che studia gli aspetti sociologici, storici, politici e teologici dell'immigrazione nazionale ed internazionale. Il centro di documentazione on-line comprende una biblioteca specializzata, archivi storici, raccolte fotografiche ed interessanti collegamenti.

<http://www.cser.it>

Cestim on-line

Centro Studi di Verona che fornisce informazioni a tutti coloro che sono interessati ad approfondire la conoscenza dei fenomeni migratori, con attenzione particolare al contesto italiano. Offre l'accesso alla biblioteca e all'archivio.

<http://www.cestim.it>, nello specifico www.cestim.it/21salute.htm

Clandestini

Sito per informazioni pratiche sulla legislazione italiana, l'assistenza sanitaria, le ambasciate, le università, la modulistica ed altri ambiti analoghi.

<http://www.clandestinos.it/home.asp>

Melting Pot

Portale del Progetto Melting Pot Europa per la promozione dei diritti di cittadinanza, che rappresenta un servizio di informazione per i migranti, le amministrazioni e gli enti locali, gli operatori sociali e i cittadini interessati alle problematiche dell'integrazione.

<http://www.meltingpot.org>

Portale Immigrazione

Portale dedicato alle procedure di rilascio e di rinnovo dei permessi e delle carte di soggiorno, promosso dal Ministero dell'Interno in collaborazione con Poste Italiane e Anci.

<http://www.portaleimmigrazione.it/>

Saluter

Portale del Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia Romagna, sulle modalità di accesso ai servizi socio-sanitari per gli stranieri:

<http://www.saluter.it/wcm/saluter/dedicatoa/stranieri.htm>

Stranieri in Italia

Portale in cui è possibile trovare tutte le informazioni sulla legislazione nazionale e consigli pratici relativi all'immigrazione, guide in diverse lingue le novità, forum e spazi dedicati ai consigli per risolvere i problemi quotidiani.

<http://www.stranieriinitalia.it>